



MODALITA' DI CONDUZIONE DELL'ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO

Norme di conduzione dell'esame di stato nella Scuola Secondaria di primo grado dell'Istituto alla luce del D.Lgs 62 del 13 aprile 2017

ANNO SCOLASTICO 2018/19

INDICE

Prove scritte	3
Colloquio pluridisciplinare	4
Valutazione	4
Voto di ammissione (valutazione del percorso triennale)	5
Alunni con disturbo specifico di apprendimento	5
Alunni diversamente abili	6
Alunni con altri bisogni educativi speciali	6

Le modalità di conduzione dell'esame finale del primo ciclo di istruzione sono state elaborate alla luce del D. lgs. 62 del 13 aprile 2017, dei D.M. 741 3 ottobre 2017 (art. 6-9), del D.M. 1865 del 10 ottobre 2017, della Nota 892 del 17 gennaio 2018 e della Nota di chiarimenti n° 7885 del 9 maggio 2018.

Tali criteri vengono approvati nel Collegio docenti.

PROVE SCRITTE

Sulla base dei predetti decreti è prevista l'effettuazione delle seguenti prove scritte, da svolgersi in giorni diversi e per una durata oraria definita dalla commissione esaminatrice:

1. Prova scritta di italiano;
2. Prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche;
3. Prova scritta articolata in una sezione per ciascuna delle lingue straniere studiate.

Per ciascuna delle prove scritte il decreto ministeriale n. 741/2017 individua le finalità e propone diverse tipologie; la commissione sceglie le tipologie in base alle quali definire le tracce, in coerenza con le Indicazioni nazionali per il curricolo.

Per la prova di **italiano**, intesa ad accertare la padronanza della lingua, la capacità di espressione personale e la coerente e organica esposizione del pensiero da parte delle alunne e degli alunni, le commissioni predispongono tre terne di tracce con riferimento alle seguenti tipologie:

1. Testo narrativo o descrittivo
2. Testo argomentativo
3. Comprensione e sintesi di un testo

La prova scritta di italiano può anche essere strutturata in più parti riferibili alle diverse tipologie proposte, che possono anche essere utilizzate in maniera combinata tra loro all'interno della stessa traccia.

Per la prova scritta relativa alle **competenze logico-matematiche** intesa ad accertare la "capacità di rielaborazione e di organizzazione delle conoscenze, delle abilità e delle competenze acquisite dalle alunne e dagli alunni", tenendo a riferimento le aree previste dalle Indicazioni nazionali (numeri: spazio e figure; relazioni e funzioni: dati e previsioni), le commissioni predispongono tre tracce, riferite ad entrambe le seguenti tipologie:

1. Problemi articolati su una o più richieste
2. Quesiti a risposta aperta

Nel caso in cui vengano proposti più problemi o quesiti, le relative soluzioni non devono essere dipendenti l'una dall'altra, per evitare che la loro progressione pregiudichi l'esecuzione della prova stessa.

Per la prova scritta relativa alle **lingue straniere** che si articola in due sezioni distinte ed è intesa ad accertare le competenze di comprensione e produzione scritta riconducibili al Livello A2 per l'inglese e al Livello A1 per la seconda lingua comunitaria, come previsto dalle Indicazioni nazionali, le commissioni predispongono tre tracce costruite sulla base dei due livelli di riferimento (A2 per inglese e A1 per la seconda lingua), scegliendo tra le seguenti tipologie, che possono essere anche tra loro combinate all'interno della stessa traccia.

- Questionario di comprensione con quesiti a risposta aperta e chiusa (vanno messe entrambe);
- Completamento, riordino, riscrittura, trasformazione di un testo;
- Dialogo su traccia che indichi precisamente la situazione, i personaggi...;
- Lettera o mail su traccia relativa a situazione di vita personale o familiare;
- Sintesi di un testo.

La prova di lingua straniera è unica, articolata in due sezioni: una per ogni lingua studiata e produce un voto unico. Tra la prima e la seconda parte dell'esame di lingua straniera può essere prevista una pausa.

Nel caso di potenziamento di inglese o di italiano si preveda una prova con una sola sezione che accerti competenze di comprensione e produzione in una sola lingua straniera.

L'utilizzo delle due ore di seconda lingua straniera per il potenziamento dell'italiano come L2 è opzione riservata agli alunni stranieri NAI che si trovino in entrambe le seguenti condizioni:

1. bisogno linguistico documentato nel PDP per alunni stranieri;
2. prima iscrizione in una scuola italiana nel secondo quadrimestre di seconda classe ovvero nel primo quadrimestre di terza classe di scuola secondaria di I grado.

COLLOQUIO PLURIDISCIPLINARE

Il colloquio pluridisciplinare, condotto collegialmente alla presenza dell'intera Sottocommissione esaminatrice, verte sulle discipline di insegnamento dell'ultimo anno incluso l'insegnamento della religione cattolica e materia alternativa all'IRC.

Attraverso il colloquio, la commissione valuta il livello di acquisizione delle conoscenze, abilità e competenze descritte nel profilo finale dello studente previsto dalle Indicazioni nazionali per il curricolo. Il colloquio è condotto collegialmente da parte della sottocommissione e si sviluppa in modo da porre attenzione soprattutto alle capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, di collegamento organico tra le varie discipline di studio. Come previsto dal decreto legislativo n. 62/2017, il colloquio tiene conto anche dei livelli di padronanza delle competenze connesse alle attività svolte nell'ambito di Cittadinanza e Costituzione.

In riferimento a quanto citato, i docenti della scuola secondaria di primo grado hanno adottato specifiche modalità di conduzione della prova orale.

Il candidato avvia il colloquio proponendo alla sottocommissione un punto di partenza o una tematica secondo le indicazioni seguenti:

- la sintesi del percorso viene presentata in forma di mappa o di indice/scaletta;
- il percorso deve coinvolgere almeno tre discipline di ambiti diversi (si fa presente che italiano, storia e geografia afferiscono allo stesso ambito letterario);
- lo stesso deve essere caratterizzato da una parte espositiva e una parte pratica (prodotto): manufatto, esecuzione strumentale/vocale...;
- l'illustrazione del prodotto può essere effettuata in forma pubblicitaria (con tecniche grafiche, artistiche o multimediali) e può essere accompagnata dalla descrizione dei materiali, dal calcolo dei costi, dell'impatto ecologico...
- i prodotti potranno essere realizzati in forma collaborativa, ma l'esposizione di ciascun candidato dovrà svilupparsi secondo percorsi differenti.

Ogni alunno dovrà presentarsi al colloquio con la tastiera, il quaderno pentagrammato e il progetto di tecnologia, indipendentemente dal fatto che questi materiali siano presenti nel percorso espositivo proposto.

Al colloquio interdisciplinare è attribuito un voto espresso in decimi (*vd. griglia allegata*).

VALUTAZIONE

L'articolo 8 del decreto legislativo n. 62/2017 modifica sostanzialmente le modalità di definizione del voto finale dell'esame di Stato. La valutazione delle prove scritte e del colloquio viene effettuata sulla base di criteri comuni adottati dalla commissione, attribuendo un voto in decimi a ciascuna prova, senza frazioni decimali. Alla prova scritta di lingua straniera, ancorché distinta in sezioni corrispondenti alle due lingue studiate, viene attribuito un unico voto espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali. Il voto finale viene determinato dalla media del voto di ammissione con la media dei voti attribuiti alle prove scritte e al colloquio. La sottocommissione, quindi, determina in prima istanza la media dei voti delle prove scritte e del colloquio, esprimendo un unico voto, eventualmente anche con frazione decimale, senza alcun arrotondamento. La media di tale voto con il voto di ammissione determina il voto finale che, se espresso con frazione decimale pari o superiore a 0,5, viene arrotondato all'unità superiore. Su proposta della sottocommissione, la commissione delibera il voto finale per ciascun alunno. Supera l'esame l'alunno che consegue un voto finale non inferiore a 6/10.

La commissione può, su proposta della sottocommissione, con deliberazione assunta all'unanimità, attribuire la lode agli alunni che hanno conseguito un voto di 10/10, tenendo a riferimento sia gli esiti delle prove d'esame sia il percorso scolastico triennale (se possibile, comprensivo della valutazione ottenuta nelle prove Invalsi di aprile).

I criteri per l'attribuzione della lode:

- ammissione almeno con votazione 9/10
- media delle prove d'esame 10
- livello avanzato di competenza invalsi per italiano, matematica e inglese.

VOTO DI AMMISSIONE (VALUTAZIONE DEL PERCORSO TRIENNALE)

Il voto di ammissione viene attribuito sulla base del percorso scolastico triennale e in conformità con i criteri stabiliti dal CDU.

Si riporta di seguito la tabella per la valutazione del percorso triennale:

		5	6	7	8	9	10	
1. MEDIA VOTI I ANNO	10%	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	
2. MEDIA VOTI II ANNO	30%	1,5	1,8	2,2	2,4	2,7	3,0	
3. MEDIA VOTI III ANNO	60%	3,0	3,6	4,1	4,8	5,4	6	
		TOTALE						

La media annuale va calcolata per arrotondamento (es. 7,3 diventa 7; 7,5 diventa 8).

ALUNNI CON DISTURBO SPECIFICO DI APPRENDIMENTO

Per quanto riguarda gli alunni con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento, essi sostengono gli esami in coerenza con il piano didattico personalizzato predisposto dal Consiglio di Classe.

Per l'effettuazione delle prove scritte la Commissione può riservare agli alunni tempi più lunghi di quelli ordinari (fino a un massimo di 30 min) e può consentire l'uso di strumenti compensativi solo nel caso in cui siano stati previsti nel Piano personalizzato e già utilizzati abitualmente o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell'esame e non pregiudichino la validità delle prove stesse.

Nella valutazione delle prove scritte la Sottocommissione adotta criteri valutativi che tengano conto delle competenze acquisite sulla base del piano didattico personalizzato.

Nel caso in cui l'alunno con DSA abbia la dispensa dalla prova scritta di lingue straniere, la Sottocommissione stabilisce modalità e contenuti della prova orale sostitutiva.

Nel caso in cui l'alunno con DSA abbia l'esonero dalle lingue straniere, la Sottocommissione potrebbe prevedere, se necessario, prove differenziate coerenti con il percorso svolto.

Sarà consentito l'utilizzo di apparecchiature e strumenti informatici per gli alunni che li abbiano utilizzati per le verifiche in corso d'anno o comunque siano ritenuti utili nello svolgimento dell'esame, senza che venga pregiudicata la validità delle prove. Si consente l'uso del computer personale. A riguardo verranno fornite ulteriori indicazioni alle famiglie interessate.

Nel diploma finale non si fa menzione delle modalità e delle differenziazioni applicate.

ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI

Idocenti preposti al sostegno degli alunni diversamente abili fanno parte del consiglio di classe e partecipano a pieno titolo alle operazioni connesse alla predisposizione e correzione delle prove. Gli alunni possono svolgere una o più prove differenziate, in linea con gli interventi educativo - didattici attuati sulla base del Piano Educativo Individualizzato (PEI), secondo le previsioni contenute nell'art. 318 del Testo Unico (D.L.vo n. 297/1994).

Agli alunni con disabilità che non si presentano agli esami di stato è rilasciato un attestato di credito formativo. Tale attestato è titolo per l'iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di secondo grado ovvero dei corsi di istruzione e formazione professionale, ai soli fini del riconoscimento di crediti formativi da valere anche per percorsi integrati di istruzione e formazione (art. 9 DPR 122/09).

Le prove d'esame, per le quali l'alunno diversamente abile può avvalersi degli ausili necessari, dovranno essere idonee a valutare il progresso conseguito in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali. Nel diploma di licenza non deve essere fatta menzione delle prove differenziate sostenute dagli alunni diversamente abili.

Le prove scritte possono essere valutate con apposite griglie elaborate sulla base del PEI di ciascun alunno.

ALUNNI CON ALTRI B.E.S. (NOTA MIUR N 5772 DEL 4 APRILE 2019)

Per gli alunni con bisogni educativi speciali (BES) che non rientrano nelle tutele della legge n. 104/1992 e della legge n. 170/2010, ma sono comunque in possesso di una certificazione clinica, non sono previste misure dispensative - peraltro non contemplate nemmeno dalla previgente normativa - ma possono essere utilizzati strumenti compensativi qualora sia stato redatto un PdP che ne preveda l'utilizzo, se funzionali allo svolgimento della prova assegnata.

Il Dirigente Scolastico
dott. Brizio Luigi Campanelli
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.
Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa